

REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI LAVIZZARA

CAPITOLO I *DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 1

Costituzione

- a) Conformemente alla legge ed al regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura è istituito un Corpo pompieri urbani posto sotto la sorveglianza del Municipio.
- b) pompieri prestano la loro opera per la protezione delle persone e dei beni pubblici e privati in caso di incendio, sinistri, inondazioni, catastrofi, ecc., che si verificano nel comprensorio del Comune di Lavizzara.
- c) Previo ordine del Municipio, i pompieri sono tenuti a prestare servizio secondo speciali disposizioni in occasione di manifestazioni pubbliche compatibilmente con il servizio di lotta agli incendi.

Art. 2

Il Corpo pompieri è classificato nell'organizzazione cantonale dei Corpi pompieri di categoria C.

CAPITOLO II *TERRITORIO E ORGANIZZAZIONE*

Art. 3

Zona d'intervento

Il comprensorio d'intervento del Corpo pompieri Lavizzara è fissato dai Dipartimenti competenti.

Art. 4

In caso di necessità o su richiesta dei Comandanti dei Corpi pompieri di categoria superiore i militi del Corpo pompieri Lavizzara intervengono anche fuori dal comprensorio assegnato.

CAPITOLO III *ORGANICO DEL CORPO*

Art. 5

Quadri

Il Corpo pompieri di Lavizzara si compone dei seguenti quadri e militi:

- un comandante con il grado di aiutante sottufficiale;
- un vicecomandante con il grado di sergente maggiore;
- un sergente;
- tre caporali;
- da venti a trenta pompieri.

La distinzione ad appuntato può essere conferita a militi particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non può tuttavia essere superiore a quello dei sottufficiali.

Nomine	<p>Art. 6 La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio, su proposta del comandante del Corpo, e sono subordinate alla ratifica del Consiglio di Stato. Possono far parte del Corpo pompieri le persone d'ambo i sessi, di regola domiciliate nel Comune di Lavizzara. Il primo anno di servizio è considerato di prova.</p>
Limite d'età e idoneità	<p>Art. 7 Si richiama espressamente il contenuto degli art. 10 e 11 LLI.</p>
Dimissioni	<p>Art. 8 Le dimissioni devono essere motivate e inoltrate al Municipio tramite il comandante del Corpo. Le dimissioni, come pure le destituzioni, sono comunicate al Dipartimento competente. Chi è assente dal Comune per un periodo superiore a un anno deve chiedere il relativo congedo al Municipio tramite il comandante del Corpo.</p>

CAPITOLO IV
ISTRUZIONE

Direttive	<p>Art. 9 Nel corso dell'anno devono essere tenute, periodicamente, delle esercitazioni teoriche e pratiche sotto la direzione del comandante del Corpo e secondo le direttive del Dipartimento competente.</p> <p>Art. 10 La partecipazione alle esercitazioni periodiche è obbligatoria per tutti i membri del Corpo pompieri. Il programma di tali esercitazioni è allestito dal comandante del Corpo e deve essere inviato preventivamente al Dipartimento competente per l'approvazione.</p> <p>Art. 11 I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti e alle direttive della Federazione svizzera dei pompieri, della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri e dei Dipartimenti competenti.</p>
------------------	--

CAPITOLO V
COMANDO

Compiti	<p>Art. 12 Al comandante incombono i compiti dell'amministrazione generale del Corpo pompieri, dell'istruzione dei quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi, dei picchetti e della direzione delle operazioni d'intervento.</p> <p>art. 13 L'organizzazione interna al Corpo, con l'assegnazione dei vari compiti deve essere comunicata al Municipio quale autorità di vigilanza.</p>
----------------	--

Art. 14

Il comandante deve informare il Municipio sulla parte amministrativa e finanziaria, nonché sull'attività svolta dal Corpo durante l'anno. Per queste incombenze saranno redatti all'intenzione del Municipio un preventivo e un consuntivo annuale del Corpo.

CAPITOLO VI **RETRIBUZIONI**

art. 15

Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi relativi a incendi, allagamenti, inquinamenti, catastrofi, come pure per la partecipazione a corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

Art. 16

Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento dei pompieri o ne trae vantaggio. Se la richiesta d'intervento è fatta direttamente dal Municipio o avvallata dallo stesso, le spese sono assunte dal Comune. Il Corpo pompieri emetterà una fattura per le prestazioni eseguite.

Art. 17

Per l'istruzione, le esercitazioni periodiche, i corsi di perfezionamento o di formazione, come pure per i diversi servizi di picchetto o altre incombenze che il Municipio potrà assegnare, i membri del Corpo pompieri hanno diritto alle seguenti indennità lorde:

1. Indennità annuale:

Comandante	fr. 800.—
Vicecomandante	fr. 400.—
Sergente	fr. 300.—
Caporali	fr. 250.—
Appuntati	fr. 200.—
Pompieri	fr. 200.—

2. Picchetti durante le manifestazioni o a richiesta del Municipio:

Indistintamente fr. 22.- l'ora.

Art. 18

Il Dipartimento stipula polizze di assicurazione per la copertura contro gli infortuni e malattie contratte in servizio, per la protezione giuridica degli autisti, per la responsabilità civile per gli automezzi e i corpi pompieri, riservandosi il diritto di regresso in caso di colpa grave. I relativi premi sono a carico dello Stato.

Art. 19

In caso di assenza non motivata dei membri del Corpo pompieri da qualsiasi servizio comandato sarà effettuata una trattenuta sull'indennità fissa annua. L'importo sarà determinato dal comando del Corpo, previa ratifica da parte del

Municipio.

Le trattenute sono versate alla cassa del Corpo e restano a disposizione del comando per eventuali donazioni, passeggiate o manifestazioni pompieristiche.

CAPITOLO VII **ATTREZZATURE**

Art 20

Locali

Il Comune mette a disposizione del Corpo pompieri un locale adeguato per autorimessa veicoli e magazzino per la custodia del materiale. Per facilitare la prossimità alle varie frazioni del Comune, a richiesta del comando, il Municipio, si impegna a mettere a disposizione del Corpo dei locali decentralizzati.

Art. 21

Materiale e veicoli

Il materiale come pure i veicoli devono sempre essere pronti all'intervento. La manutenzione è curata dai responsabili designati dal comandante o dal Municipio.

Art. 22

E' proibito utilizzare il materiale per scopi estranei al servizio pompieristico, salvo autorizzazione da parte del comandante o del Dipartimento competente.

Art 23

I pompieri sono tenuti a conservare in perfetto stato l'equipaggiamento personale ricevuto dal Dipartimento competente e dal Comune. Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso ed in casi di danneggiamento dovuto a incuria o negligenza devono provvedere, a loro spese, alla sostituzione del materiale. L'uso del materiale e veicoli fuori servizio è vietato.

CAPITOLO VIII **MISURE DISCIPLINARI**

Art. 24

Procedura

La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata secondo il caso l'eventuale azione penale:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 100.--;
- c) la sospensione dal servizio fino al massimo di un anno;
- d) l'espulsione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale sarà data al milite la possibilità di giustificarsi e di difendersi. Tutti i provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono applicabili inappellabilmente dal Municipio; contro quelli di cui alle lettere c) e d) è data all'interessato la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro notificazione.

CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato le disposizioni della legge e del regolamento LLI, le norme del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri e le direttive cantonali e comunali in vigore.

Art. 26

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte Consiglio di Stato, tenuto conto che per motivi organizzativi avrà effetto a contare dal 1.1.2005.

Per il Municipio

Il Sindaco
Michele Rotanzi

Il Segretario
Bruno Giovanettina

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale di Lavizzara nella seduta del 13 maggio 2005.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, con decisione del 29 agosto 2005